



CITTÀ DI SETTIMO TORINESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 156/2025

Oggetto: **ATTO DI INDIRIZZO PER L'INSTALLAZIONE, LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA A PUBBLICO ACCESSO SUL TERRITORIO COMUNALE.**

Il giorno otto del mese di Luglio dell'anno duemilaventicinque, alle ore 09:00 a Settimo Torinese, in una sala della sede comunale in Piazza della Libertà n. 4, a seguito di regolare convocazione si è riunita la GIUNTA COMUNALE della quale sono membri i Signori:

1	PIASTRA ELENA	Sindaca	Presente
2	BRINO GIANCARLO	Vice Sindaco	Presente
3	BARBATI ANGELO SANTE	Assessore	Presente
4	CIRILLO ARNALDO	Assessore	Presente
5	RASO ALESSANDRO	Assessore	Presente
6	SALVI UMBERTO	Assessore	Presente
7	GAIOLA CHIARA	Assessora	Presente
8	VIZZARI CARMELA	Assessora	Presente

Totale Presenze 8 Totale Assenze 0

Presiede la seduta La Sindaca, Dott.ssa Elena Piastra.

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale, Dott. Antonio Conato.

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto.

Premesso che:

- la mobilità urbana rappresenta, per l'Unione Europea, un fattore di crescita e occupazione, oltre che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, tanto che la Commissione Europea ha adottato nel 2011 il "Libro Bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile" allo scopo di promuovere il dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità e ricercare, in collaborazione con tutte le parti interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile;
- in tutta Europa il trasporto continua a contribuire all'inquinamento atmosferico, all'aumento delle emissioni di gas serra e a numerosi impatti ambientali, come è evidenziato nel rapporto TERM 2011 (Transport and Environment Reporting Mechanism) "Transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe" pubblicato dall'Agenzia Europea per l'Ambiente EEA;
- il 28 aprile 2010 la Commissione europea ha inviato una comunicazione agli Stati membri – COM (2010)186 – sollecitando interventi di riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera e di ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed extra-urbani ed indicando la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territori nazionali come obiettivo prioritario e urgente nell'ottica di tutelare la salute e l'ambiente;
- la Legge del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;

Preso atto che:

- il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell'art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012) e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel

territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale;

- il 25 gennaio 2013 la Commissione europea ha emanato una proposta di “Direttiva sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”;

Considerato che la proposta di Direttiva suddetta contemplava un elenco organico di misure volte a promuovere la diffusione sul mercato europeo dei combustibili alternativi, integrando altre politiche mirate a ridurre il consumo di petrolio e le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti;

Richiamata la “Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 (recepita con D. Lgs 257/2016), la quale, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, stabilisce un quadro comune di misure nell’Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l’impatto ambientale nel settore dei trasporti, dal momento che l’assenza di un’infrastruttura per i combustibili alternativi e di specifiche tecniche comuni per l’interfaccia veicolo-infrastruttura era considerata un ostacolo notevole alla diffusione sul mercato dei combustibili alternativi e alla loro accettazione da parte dei consumatori;

Preso atto che:

- la Direttiva suddetta stabilisce, altresì, requisiti minimi per la costruzione dell’infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti;

- l’art. 57 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, (c.d. “Decreto Semplificazioni”), convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, disciplina le procedure per l’autorizzazione all’installazione di colonnine elettriche per la ricarica di veicoli;

- in particolare, il comma 7 del citato art. 57 della legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che i comuni, con propri provvedimenti, adottati in conformità ai rispettivi

ordinamenti, disciplinano la programmazione dell'installazione, della realizzazione e della gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, tenendo conto, altresì, delle richieste dei soggetti che acquistano o posseggono un veicolo elettrico, anche tramite meccanismi di noleggio a lungo termine, che possono inserirne i dati sulla Piattaforma Unica Nazionale, con particolare riguardo alla zona e all'indirizzo di residenza e di parcheggio abituale e all'eventuale disponibilità, in tali ambiti, di punti ricarica su suolo privato. Pertanto, i comuni possono prevedere, ove tecnicamente possibile, l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni sei veicoli elettrici immatricolati in relazione ai quali non risultino presenti punti di ricarica disponibili nelle zone indicate e nel caso in cui il proprietario abbia dichiarato di non disporre di accesso a punti di ricarica in ambito privato;

Considerato che:

- l'elettricità è un combustibile pulito, idoneo, in particolare, a favorire la diffusione dei veicoli ad alimentazione elettrica, compresi quelli a due ruote, negli agglomerati urbani con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico;
- si considerano obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;
- si riconosce che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico e offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica, la gestione delle flotte;

Rilevato che è interesse dell'Amministrazione Comunale mettere a disposizione dei cittadini soluzioni di mobilità sostenibili potenziando e sviluppando una rete di ricarica pubblica per i veicoli elettrici sul territorio comunale;

Considerato altresì che:

- attualmente, l'Amministrazione ha individuato un totale di n. 40 siti idonei all'installazione delle colonnine di ricarica che comprendono n. 38 colonnine per la ricarica di veicoli elettrici autorizzate e in fase di autorizzazione, a copertura delle aree di maggior interesse della città;

- a seguito di verifica preliminare di potenza da parte del distributore locale, è stato prodotto un elenco in cui si identificano n. 8 siti di gradimento definiti dall'Amministrazione, riportati negli allegati al presente atto;
- gli allegati potranno essere modificati ed essere soggetti a variazioni periodiche con cadenza semestrale, fatto salvo l'esaurimento anticipato dei siti liberi;
- in caso di rinuncia da parte degli operatori economici delle location ad oggi ritenute "in fase di autorizzazione", per motivazioni che esulano le ragioni tecniche e di potenza elettrica disponibile sul sito, l'elenco dei siti disponibili potrà essere sottoposto ad aggiornamento;
- non saranno prese in considerazione proposte di localizzazione delle stazioni di ricarica diverse da quelle individuate dall'Amministrazione, salvo il caso in cui tutte le postazioni di gradimento risultino già assegnate ad altri operatori oppure per quelle indicate nel presente atto programmatico subentrino criticità di natura tecnica non previste al momento della sua adozione e previa opportuna valutazione da parte del Servizio LL.PP. e Mobilità;
- ai sensi dell'art. 57, comma 8 della legge n. 120/2020, l'Amministrazione pubblicherà sulla Piattaforma Unica Nazionale (PUN) e sul sito istituzionale (sezione Aree tematiche>Mobilità/Trasporti>Stazioni di ricarica>Istanze) l'avvenuta ricezione dell'istanza di autorizzazione all'installazione per un periodo di quindici giorni, decorso il quale l'autorizzazione potrà essere rilasciata al soggetto istante;
- a seguito dell'assegnazione, il Servizio LL.PP. e Mobilità provvederà a sottoporre all'operatore un modello di protocollo di intesa della durata minima di anni 12, a partire dalla data di sottoscrizione;
- il protocollo d'intesa sarà successivamente sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale e divenuta esecutiva la delibera dell'ente si procederà alla sua sottoscrizione;
- l'assegnazione del sito (o dei siti) all'operatore richiedente, ha validità di sei mesi, al termine dei quali, qualora l'operatore non abbia dato corso all'autorizzazione, senza giustificate motivazioni, le location verranno considerate nuovamente libere e assegnabili ad altri operatori;

- l'operatore economico dovrà fornire all'Amministrazione Comunale i dati di ricarica con cadenza semestrale;
- a seguito di sottoscrizione del protocollo d'intesa l'operatore trasmetterà il progetto esecutivo per ciascuna delle postazioni assegnate, che sarà esaminato dal Servizio LL.PP. e Mobilità, il quale, se non si renderanno necessarie eventuali modifiche e/o integrazioni, rilascerà il relativo nulla osta all'installazione, propedeutico alla presentazione delle successive richieste di autorizzazione allo scavo e all'occupazione di suolo pubblico presso l'Ufficio competente;
- nel caso in cui più soggetti presentino istanza per il medesimo sito e il rilascio dell'autorizzazione a più operatori non sia possibile ovvero compatibile con la programmazione degli spazi pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici adottata dal Comune, l'ottenimento dell'autorizzazione stessa avverrà all'esito di una procedura valutativa trasparente che assicuri il rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori secondo i seguenti criteri di priorità:
 - progetti finanziati con fondi PNRR o PNC Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 "Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica";
 - stazioni con la maggiore potenza media disponibile, per punto di ricarica, al fine di ridurre il consumo di suolo;
 - presenza di illuminazione degli stalli di ricarica;
 - installazione di elementi che permettano di individuare velocemente gli stalli prenotati e quindi non disponibili;
 - possibilità di prenotazione dello stallo di ricarica;

Ritenuto, per quanto esposto, e con l'obiettivo generale di adeguare velocemente la rete di ricarica alle future esigenze della mobilità elettrica, al fine di dare a tutti i cittadini l'opportunità di ricaricare i propri veicoli e accelerare la riduzione dell'impatto ambientale locale della mobilità, di fornire un atto di indirizzo al Servizio LL.PP. e Mobilità e agli operatori economici che intendano installare e gestire le stazioni di ricarica dei veicoli elettrici sul territorio comunale;

Dato atto che, trattandosi di mero atto di indirizzo, non necessita di parere di regolarità tecnica e/o contabile, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto del Comune di Settimo Torinese;

Visto l'articolo 48 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Per quanto sopra esposto, l'Assessore Arnaldo CIRILLO propone che la Giunta Comunale

D E L I B E R I

1) Di recepire le premesse e di assumere il presente atto di indirizzo finalizzato a disciplinare, ai sensi dell'art. 57, comma 7 della legge 11 settembre 2020, n. 120, l'installazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso;

2) Di approvare gli allegati acclusi alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, contenenti l'indicazione delle location di interesse individuate dall'Amministrazione Comunale, al fine di garantire un'omogenea distribuzione territoriale dei punti di ricarica nelle diverse aree urbane;

3) Di demandare al Dirigente del Servizio LL.PP. e Mobilità l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla presente deliberazione;

4) Di dare atto che il responsabile del procedimento è l'arch. Claudio Michieletto, Dirigente del Servizio LL.PP. e Mobilità;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sovraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti, palesemente espressi;

D E L I B E R A

Di approvare, così come approva, la proposta presentata.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Generale

Dott. Antonio Conato

La Sindaca

Dott.ssa Elena Piastra